

BANDO DIRETTO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI GENERATORI DI CALORE CON ALTRI A BASSE EMISSIONI IN ATMOSFERA E AD ALTO RENDIMENTO ENERGETICO

Art. 1 - Finalità dell'iniziativa

La Provincia Verbano Cusio Ossola in materia di inquinamento atmosferico sostiene ed incentiva lo sviluppo e la diffusione di impianti di riscaldamento a basse emissioni in atmosfera (in particolare di ossidi di azoto) e ad alto rendimento energetico. A tal fine, per raggiungere gli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti dall'Unione Europea e recepiti dalla normativa nazionale in materia, indice il presente bando, con il quale disciplina le procedure dirette alla concessione ed erogazione di un contributo, in conto capitale, a beneficio di soggetti privati che sul territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossolaper intendono sostituire i generatori di calore esistenti con altri a basse emissioni in atmosfera e ad alto rendimento energetico. I fondi destinati a tale contribuzione sono pari a € 70.000,00, come da deliberazione della Giunta Provinciale n. 129/2012 del 20/06/2012.

Art. 2 - Soggetti ammessi al contributo e modalità per ottenerlo

Possono presentare domanda, in bollo, per l'accesso ai contributi previsti dal presente bando i soggetti privati residenti nel territorio della Provincia Verbano Cusio Ossola, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su di un fabbricato. Il reddito ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a € 30.000,00.

L'acquisto, nonché la successiva installazione dei nuovi generatori di calore in sostituzione di quelli esistenti, deve avvenire dopo la ricezione dell'approvazione della domanda di contributo, inviata al proponente da parte della Provincia.

La compilazione incompleta della domanda, degli allegati o la mancanza di qualsiasi allegato previsto, comporterà la inaccettabilità della stessa.

Art. 3 – Interventi ammessi a contributo

Possono essere ammessi ai contributi in conto capitale previsti dal presente bando gli interventi di sostituzione dei generatori di calore esistenti con altri aventi i requisiti minimi riportati nella seguente tabella 1:

Tabella 1

Intervento	Requisiti minimi del nuovo generatore di calore
Sostituzione generatori di calore esistente (Pn < 34,8 KW)	<ul style="list-style-type: none">- classe di rendimento = 4 stelle (93+2 Log Pn – ex D.M. 660/96) ed emissioni di NOx <70 mg/KWh alimentati a Metano o GPL- classe di rendimento = 4 stelle (93+2 Log Pn – ex D.M. 660/96) ed emissioni di NOx <30 mg/KWh alimentati a Metano o GPL

Le prestazioni emissive dichiarate dal costruttore dell'apparecchiatura, utili ai fini della ammissibilità al contributo, devono riferirsi al combustibile realmente utilizzato nell'impianto ed evidenziato nella scheda tecnica da allegare all'istanza.

La potenza termica indicata con il simbolo P_n nella tabella 1 è da intendersi quale "*Potenza termica nominale del focolare*" del generatore di calore così come definita alle lettere r) e q), dell'art. 1 del D.P.R. 412/1993.

Si specifica, per ulteriore chiarezza, che i contributi sono erogati per la sostituzione di generatori di calore esistenti in impianti con potenza complessiva al focolare minore di 34,8 KW.

Art. 4 – Entità del contributo

L'incentivo è espresso in Euro e si riferisce ad un singolo generatore di calore.

L'entità del contributo è direttamente connessa alle caratteristiche del nuovo generatore di calore (a maggiori prestazioni corrisponde un maggior finanziamento) secondo lo schema illustrato in tabella 2:

Tabella 2

Tipo di Intervento	Requisiti tecnici del nuovo generatore di calore ($P_n < 34,8$ KW)	Contributo
1. Sostituzione generatore di calore	-Classe di rendimento 4 stelle ed emissioni NOx <70 mg/kWh se alimentati a Metano o GPL	600 €
2. Sostituzione generatore di calore	-Classe di rendimento 4 stelle ed emissioni NOx <30 mg/kWh se alimentati a Metano o GPL	800 €

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate a:

Provincia Verbano Cusio Ossola
VII Settore Ambiente e Georisorse
Servizio Georisorse – VIA – Energia
Via dell'Industria, 25
28924 Verbania Fondotoce

e possono essere consegnate a mano o spedite a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

Per le domande inviate a mezzo raccomandata postale fa fede la data di ricevimento presso la Provincia.

Art. 6 - Procedure relative all'approvazione delle domande

Ogni domanda verrà valutata dagli uffici competenti e su di essa la Provincia potrà richiedere chiarimenti ed integrazioni, mediante nota scritta, a cui l'istante deve rispondere entro 20 (venti)

giorni dalla data di ricevimento della stessa. La mancata risposta entro i termini di cui sopra è considerata come formale rinuncia alla richiesta di contributo.

Le richieste di contributo saranno ordinate sulla base della data di ricevimento.

Le domande di contributo presentate in violazione delle disposizioni di cui all'Art. 5 (Modalità di presentazione delle domande) saranno escluse.

La Provincia provvederà a valutare le richieste di contributo e a concedere i contributi fino ad esaurimento dei fondi disponibili in funzione delle richieste pervenute. All'ultima domanda accettata verrà concesso il residuo della somma stanziata, indipendentemente dall'importo concedibile alla stessa.

Al fine di valutare con equanimità le domande pervenute, la Provincia si riserva il diritto di chiedere altra e/o ulteriore documentazione non specificatamente indicata nel presente bando laddove ne ravvisi la necessità.

Art. 7 - Tempi e modalità di realizzazione degli interventi

In caso di accoglimento della domanda, a pena di revoca del contributo concesso, tutta la documentazione prevista dal successivo Art. 9 (Procedure per l'erogazione del contributo) dovrà essere inviata al VII Settore Ambiente e Georisorse, Servizio Georisorse – VIA – Energia della Provincia del Verbano Cusio Ossola entro 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo.

A seguito di apposita istanza, presentata prima della scadenza del suddetto termine, potrà essere concessa una proroga, in casi eccezionali e indipendenti dalla volontà del richiedente, debitamente motivati.

Art. 8 – Varianti in corso d'opera

L'eventuale richiesta di variante in corso d'opera, debitamente sottoscritta e motivata, dovrà essere inoltrata alla Provincia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, prima della realizzazione dell'opera stessa.

La suddetta variante verrà esaminata dalla Provincia che provvederà a comunicare l'approvazione o meno della stessa.

L'approvazione della variante, comunque, non potrà comportare l'aumento del contributo già concesso ma, semmai, la sua eventualmente diminuzione.

Qualsiasi tipo di variazione della tipologia dell'intervento, non preventivamente autorizzata, comporterà la cancellazione del contributo.

Art. 9 - Procedure per l'erogazione del contributo

L'assegnazione dei fondi disponibili avverrà fino ad esaurimento degli stessi.

L'erogazione del contributo sarà effettuata in un'unica soluzione dopo che i lavori saranno stati ultimati, nei tempi e nei modi usuali e secondo la disponibilità di cassa, previa presentazione della seguente documentazione:

- copia della documentazione di spesa relativa ai costi sostenuti (copia delle fatture quietanzate) indicante marca, modello e numero di serie dei sistemi installati;
- copia del/dei documenti di trasporto;
- dichiarazione, redatta secondo l'allegato C del presente bando, firmata dall'installatore, degli impianti con potenza al focolare inferiori a 34,8 KW;

- copia delle parti del libretto d'uso e manutenzione indicanti le caratteristiche tecniche dei sistemi installati, con particolare riferimento al combustibile impiegato, alla potenza, alla classe di rendimento e alle emissioni di ossidi di azoto (NOx espresso in mg/KWh);
- copia della scheda identificativa dell'impianto di cui al libretto di impianto conforme al modello di cui al D.M. 17 marzo 2003.
- copia del Rapporto di Controllo Tecnico, conforme all'allegato G del D.Lgs. 311/2006.

La compilazione incompleta della richiesta di liquidazione, degli allegati o la mancanza di qualsiasi allegato previsto dal presente bando comporterà la impossibilità di erogare il finanziamento.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere prima e dopo l'erogazione del contributo alle verifiche di cui all'Art. 10 (Verifiche).

Le somme che si rendessero disponibili, a seguito di revoca, rinuncia o riduzione del contributo, saranno utilizzate per soddisfare gli altri interventi in graduatoria per la cui incentivazione difetti la disponibilità finanziaria.

Il contributo potrà essere erogato al soggetto beneficiario con una delle seguenti modalità:

- mediante Bonifico Bancario (è indispensabile l'indicazione del codice IBAN);
- mediante assegno di bonifico.

Art. 10 - Verifiche

La Provincia si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione delle opere nonché la loro conformità al progetto presentato, il rispetto dei tempi fissati per la realizzazione dell'intervento e quant'altro possa risultare per procedere all'erogazione del contributo. A tal fine possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento nell'arco dei 5 anni successivi alla messa in funzione dell'impianto.

Art. 11 - Decadenza e revoca del contributo

Il mancato invio della documentazione prevista all'Art. 9 (Procedure per l'erogazione del contributo) entro il termine previsto dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di contributo o entro il termine conseguente alla concessione di un'eventuale proroga, comporta la revoca del contributo concesso.

Si procede altresì alla revoca del contributo concesso e al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali calcolati a far data dall'erogazione dei benefici e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire, nei seguenti casi:

- mancata messa in funzione dell'impianto entro i termini previsti;
- mancato rispetto degli adempimenti normativi e delle disposizioni vigenti;
- difformità tra progetto presentato e opera realizzata;
- rimozione, disattivazione, mancata o inadeguata manutenzione dell'impianto prima della scadenza dei 5 anni dalla data di messa in esercizio dell'impianto;
- in ogni altro caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal richiedente in fase di presentazione della domanda di contributo.

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:

VII Settore - Ambiente e Georisorse
Servizio Georisorse – VIA – Energia
 Via dell'Industria, 25 – Verbania-Fondotoce

Telefono 0323.4950259 - E-mail: ceresini@provincia.verbania.it